

N. R.G. 3/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Sezione Fallimentare Ufficio di Mantova CIVILE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

art. 12 l. 27/1/2012 n. 3

Il Giudice dott. Marco Benatti,
nel procedimento per composizione delle crisi da sovraindebitamento
n. r.g. **3/2018**,

su ricorso di

MOSCATELLI Luca e BALDACCONI Tania

Con l'avv.to Angelo CONVERTINI

RICORRENTI

Il Giudice delegato,
a scioglimento della riserva formulata all'udienza 14/03/2019

Vista la proposta di composizione della crisi presentata dai ricorrenti in data 29/11/18 e la documentazione allegata;

richiamato il proprio decreto 14/12/2018 con il quale, ritenuta l'ammissibilità della proposta, fu fissata l'udienza del 14 febbraio 2019 per la comparizione degli interessati con sospensione delle procedure esecutive mobiliari pendenti;

richiamata altresì l'istanza di modifica proposta dai ricorrenti in data 29/1/19, al fine d'integrare lo stato d'indebitamento con alcune voci segnalate dall'Agenzia delle Entrate e con un ulteriore debito derivante da un finanziamento Fidelity spa e di proporre le necessarie modifiche alla proposta stessa;

atteso che nelle udienze tenutesi il 14/2 e il 14/3/19 si è dato atto del raggiungimento della maggioranza dei creditori e dell'assenza di contestazioni;

vista la relazione dell'OCC dr. Marco BIANCHI, depositata il 13/3/19, ove si ribadisce l'attestazione della fattibilità del piano su cui si basa la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dai signori MOSCATELLI LUCA, nato a Castiglione delle Stiviere (MN), l'11.05.1965, c.f. MSCLCU65E11C312S, ed ivi residente Via Don Primo Mazzolari, n. 1, e BALDACCONI TANIA, nata a Castiglione delle Stiviere (MN), il 03.07.1974, c.f. BLDTNA74L43C312E, ed ivi residente Via Don Primo Mazzolari, n. 1;

atteso che dalla medesima relazione emerge come, dopo avere trasmesso in data 17.02.2019 (a mezzo Pec) a tutti i creditori:

- la relazione sulle maggioranze;



- il verbale dell'udienza del 14.02.2019;
- copia dell'istanza depositata in adempimento dell'art. 12 L. 3/2012;

solo Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire osservazioni (allegate alla relazione dell'OCC);

rilevato che:

- i ricorrenti si trovano in oggettiva condizione di sovraindebitamento secondo la nozione di cui all'art. 6 comma II lett. a) L 3/2012;
- l'indebitamento, pur in parte dipendendo da obbligazioni riferite ad attività imprenditoriale, non impedisce di adire alla procedura richiesta atteso che la stessa attività è cessata per entrambi da anni;
- i ricorrenti non si sono avvalsi nei precedenti 5 anni di alcuna delle procedure di cui al capo I della L 3/2012 e non hanno subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis L cit;
- dalle verifiche effettuate da parte dell'OCC non sussistono ulteriori debiti;
- atteso che la situazione debitoria ammonta a € 75.900,47 oltre alle spese della procedura;
- la proposta di composizione come depositata e poi integrata in data 31.01.2019 prevede:

- L'integrale pagamento delle spese di procedura;
- Il pagamento rateizzato dei creditori chirografari nell'arco di 5 anni dall'omologa della proposta;
- I pagamenti avverranno annualmente mettendo a disposizione l'importo di euro 400,00 mensili (euro 4.800,00 annui) nell'arco di 5 anni dall'omologa del piano proposto (euro 24.000,00);

prevedendosi altresì il riparto graduale tra i creditori di quanto percepito in esecuzione del piano;

atteso che, secondo la previsione, l'esecuzione del piano porterà al soddisfacimento dei creditori chirografari per una percentuale stimata di circa il 22,98%, con regolare pagamento delle rateizzazioni e "rottamazioni", in corso e prevedibili, quanto ai crediti erariali;

osservato che, come attestato dall'OCC, i ricorrenti non sono titolari di beni immobili¹, risiedendo in un'abitazione di proprietà di Iole CHIARINI, madre del ricorrente, né di beni mobili, fatta eccezione per un'atv. Kia Rio immatricolata nel 2006 e quindi di nessun valore commerciale;

rilevato che gli stessi sono titolari esclusivamente di reddito da lavoro dipendente, reddito ammontante complessivamente a € 2.150,00 su base mensile e per entrambi i richiedenti;

rilevato che l'importo destinato al soddisfacimento dei creditori è stato determinato previa individuazione degli importi necessari al sostentamento dei ricorrenti e all'assolvimento degli obblighi di mantenimento verso i figli, quantificati in complessivi € 1.850,00 mensili;

osservato che, quanto alla materiale esecuzione del piano medesimo, è previsto che i ricorrenti accreditino mensilmente l'importo di € 400,00 su conto corrente bancario

¹ Il solo MOSCATELLI è proprietario per la quota indivisa di ¼ assieme alla madre di un immobile sito in Castiglione delle Stiviere ma privo di valore commerciale e di difficile collocazione o vendita.



intestato alla procedura, che sarà aperto presso l'istituto di credito scelto dall'OCC, e che lo stesso dr. BIANCHI provveda ad eseguire i pagamenti in conformità al piano mediante bonifici e secondo il prospetto quantitativo incluso nella proposta trasmessa a tutti i creditori dall'OCC medesimo;

rilevato che l'OCC ha confermato nella propria relazione ex art. 9 (doc. 14) la sussistenza del sovraindebitamento ed ha indicato le cause dello stesso e la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, le ragioni di incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atti impugnati dai creditori, e ha espresso un giudizio positivo quanto a completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai sovrindebitati;

osservato, dunque, che l'indebitamento non è stato determinato da comportamenti colposi ascrivibili ai ricorrenti e che sussistono dunque le condizioni di omologa previste dall'art. 12 L 3/2012;

osservato che il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei debitori;

ritenuta non necessaria la richiesta trascrizione nel registro delle imprese, non svolgendo più i ricorrenti attività imprenditoriale, né la trascrizione nei registri immobiliari o dei beni immobili registrati atteso che non ve ne sono coinvolti nel procedimento;

P.Q.M.

Visti gli artt. 8, 10 e 12 l. 3/2012;

OMOLOGA

L'accordo per la composizione di crisi da sovrindebitamento proposto dai ricorrenti:

MOSCATELLI LUCA, nato a Castiglione delle Stiviere (MN), l'11.05.1965, c.f. MSCLCU65E11C312S, ed ivi residente Via Don Primo Mazzolari, n. 1;

BALDACCONI TANIA, nata a Castiglione delle Stiviere (MN), il 03.07.1974, c.f. BLDTNA74L43C312E, ed ivi residente Via Don Primo Mazzolari, n. 1;

dispone che i pagamenti vengano eseguiti dall'OCC dr. Marco BIANCHI, secondo quanto specificato nel piano medesimo e richiamato in parte motiva del presente decreto;

dichiara che a partire dalla data di omologazione del piano non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali per causa o titolo anteriore, né possono essere proseguite le esecuzioni individuali presso terzi nn. 631/18 e 629/18, e che tali ultimi creditori verranno soddisfatti in esecuzione del piano a mezzo dei pagamenti periodici effettuati a cura dell'OCC;

dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Mantova, a cura dell'OCC.

Si comunichi.

Mantova, 15 aprile 2019

Il Giudice
dott. Marco Benatti

